

Sentenza n. 839/2015 pubbl. il 28/05/2015  
RG n. 3251/2012  
Repert. n. 1781/2015 del 30/05/2015

N. R.G. 3251/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3251/2012



tra

PARTE ATTRICE

e

PARTE CONVENUTA

PARTE TERZA CHIAMATA

PARTE INTERVENUTA

Oggi 28 maggio 2015 ad ore 12.30 innanzi al dott. Niccolò Stanzani Maserati, sono comparsi:

Per parte attrice l' [redacted] in sostituzione dell' [redacted] quale si riporta agli atti.

Per parte convenuta l' [redacted] in sostituzione dell' [redacted] quale eccepisce la tardività del documento prodotto da controparte in allegato alla replica.

I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati



Sentenza n. 839/2015 pubbl. il 28/05/2015

RG n. 3251/2012

Repert. n. 1781/2015 del 30/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, dott. Niccolò Stanzani Maserati, in composizione monocratica, pronuncia la seguente:

**SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 3251/2012 di cui in epigrafe.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

La presente causa ha ad oggetto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] e relativa all'atto di cessione effettuato con atto pubblico (separazione consensuale omologata) del 20.05.2011, Reg. Part. 8740, Reg. Gen. 13879, Rep. 1979/2011, con cui la Giunta ha trasferito al marito [redacted] la propria quota di un mezzo della proprietà del bene immobile sito in [redacted] [redacted] identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio [redacted] particella 536 sub 15, categoria A/2, cl. 2.

La domanda è fondata e viene accolta.

Non è contestata la sussistenza del credito dell'attore nei confronti della Giunta, derivante dalla sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale in date 01/04.07.2011 nel procedimento r.g. n. 5361/2005, con cui quest'ultima è stata condannata al pagamento in favore del [redacted] della somma di € 30.000,00=, oltre interessi e spese di lite.

Appare, inoltre, provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione posto in essere dalla [redacted] con cui la stessa si è spogliata dell'unico immobile di proprietà, ciò che ha comportato un'evidente modifica della situazione patrimoniale del debitore con conseguente nocimento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; non è invero dubitabile la maggiore difficoltà di esazione coattiva conseguente alla fuoriuscita di tale bene immobile dal suo patrimonio.

È pacifica in giurisprudenza l'esperibilità dell'azione revocatoria nei riguardi degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dai coniugi in sede di separazione consensuale omologata

GIORNALI



Sentenza n. 839/2015 pubbl. il 28/05/2015

RG n. 3251/2012

Repert. n. 1781/2015 del 30/05/2015

(Cass. n. 8516/2006; Cass. n. 5741/2004).

Ai sensi dell'art. 2901 c.c., allorché l'atto di cui è chiesta la revoca sia – come nella specie – anteriore al sorgere del credito, è necessario che l'atto stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (*consilium fraudis*); se l'atto oggetto della domanda è a titolo oneroso (come in effetti è nella specie, atteso che l'attribuzione patrimoniale in favore del [REDACTED] avvenuta a fronte dell'accollo, da parte di quest'ultimo, del mutuo bancario gravante sull'immobile), è necessario che anche il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.

La prova dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo è a carico del creditore che abbia agito in revocatoria, ben potendo la prova stessa essere fornita tramite presunzioni da cui il Giudicante possa trarre il convincimento della sussistenza del ridetto presupposto.

Che sia la Giunta sia il [REDACTED], quest'ultimo in ragione del rapporto personale con la debitrice e della sua partecipazione ad un'udienza di prove nel giudizio r.g. n. 5361/2005 avanti all'intestato Tribunale, fossero a conoscenza delle pretese creditorie del [REDACTED] può ritenersi provato.

Sostiene l'attore che i convenuti si siano formalmente separati al solo scopo di porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale per cui è causa, con l'intenzione di sottrarre il bene alla futura azione esecutiva del creditore, ma che invero tra i coniugi non sarebbe mai venuta meno l'*affectio coniugalis*.

L'assunto attoreo può ritenersi fondato, essendo infatti emerso che successivamente alla separazione i coniugi, oltre ad avere avuto un figlio, hanno continuato a convivere, tanto è vero che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata ricevuta dalla [REDACTED] per il [REDACTED] e viceversa, al medesimo indirizzo di Reggio Emilia, [REDACTED].

L'operazione è avvenuta in un contesto di rapporti familiari che presuntivamente lasciano intendere la piena conoscenza della situazione finanziaria e della consapevolezza della sottrazione alla garanzia patrimoniale generica.

Può quindi ritenersi provato che l'atto di disposizione per cui è causa sia stato posto in essere dai coniugi al precipuo fine di ledere le ragioni di credito dell'attore.

La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED]

pagina 3 di 4



